

Circolare F.L. 3/2010

ALLE PREFETTURE LORO SEDI (ad esclusione delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)

e,p.c

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Dipartimento per le finanze - R O M A

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA

OGGETTO: Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale.

1. Premessa

L'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999 n. 472 prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione alla richiamata disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall'anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. In particolare, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 4 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l'erogazione dei contributi erariali è disposta dal Ministero dell'Interno in favore di tutte le province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane ad eccezione di quelle della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige il cui contributo, unitamente a quello spettante alle regioni, viene disposto dal Ministero dell' Economia e delle Finanze.

2. Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno e termini di presentazione.

Ai fini del rimborso dell'IVA di cui in premessa, le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le comunità montane, sono tenute a produrre solo il certificato a consuntivo per l'anno 2009 relativo al contributo in questione, poiché la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 187, sancisce che:” a decorrere dal 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane”.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel richiamato [decreto attuativo del 22 dicembre 2000](#), devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio ([modello B](#) – dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2010) e 30 aprile ([modello B1](#) – dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2009) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio

del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Restano esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige che fanno riferimento alle istruzioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni

La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.

La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e comporta il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

4. Adempimenti delle Prefetture

Codeste Prefetture avranno cura di acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo, (se consegnata a mano) o quella del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.

L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, va notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Si rammenta, che la mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.

Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi a Di Rienzo allo 06 46548095 e Scippa allo 06 46548096, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare Cipollini allo 06 46548034 .

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

Roma lì, 19 febbraio 2010

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)